



Decreto n. 428
Anno 2012

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 825 del 19 dicembre 2011;
- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art.11;
- VISTA** la nota del MURST – Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici n. 813 del 31 maggio 2002 indicante le modalità di emissione dei decreti rettorali di integrazione o di modifica del Regolamento didattico di Ateneo;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 546 del 04 Luglio 2001, con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla “Sezione I: norme generali” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D.R. n. 660 del 31 luglio 2001, con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla “Sezione II - Ordinamenti Didattici” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- VISTI** i Decreti Ministeriali del 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 5 aprile 2007, relativo alla classe del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 n. 386 relativo alle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 relativo alla definizione dei requisiti necessari dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- VISTO** il D.R. n. 321 del 5 maggio 2008, con il quale è stato integrato, ai sensi del DM 270/2004, il *Regolamento Didattico di Ateneo*, per la parte relativa alla “Sezione I: norme generali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.R. n. 376 dell'11 giugno 2008, con il quale è stato integrato e modificato, ai sensi del DM 270/2004, il *Regolamento Didattico di Ateneo*, per la parte relativa alla “Sezione II - Ordinamenti Didattici” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 298 del 31 maggio 2012, concernente l'istituzione dei e/o la modifica dei Corsi di studio ai sensi del DM 270/04 di cui alla “Sezione II - Ordinamenti Didattici” del *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17 che ha ridefinito i Requisiti necessari dei corsi di studio;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12/04/2012 e del 26/04/2012 concernenti l'approvazione del *Regolamento Didattico di Ateneo* modificato e integrato, ai sensi di quanto prescritto nella nota MIUR prot. n.169 del 31 gennaio 2012, in relazione alla Legge 240/10 e al nuovo Statuto dell'Ateneo.
- VISTA** la Rettorale prot. n. 6051 del 16/04/2012 con cui l'Ateneo ha trasmesso il suddetto *Regolamento Didattico* al MIUR per il prescritto parere di competenza;
- VISTI** il parere e le osservazioni espresse dal Consiglio Universitario Nazionale nell'Adunanza del 20 giugno 2012;



AREA 3 – SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO ORDINAMENTI DIDATTICI

- VISTA** la nota prot. n. 2595 del 21 giugno 2012 con la quale il MIUR ha trasmesso i rilievi formulati dal CUN nella predetta adunanza del 20 giugno 2012 al suddetto Regolamento Didattico di Ateneo trasmesso con rettorale prot. n. 6051 del 16/04/2012;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 17/07/2012 e del 31/07/2012 con le quali è stato approvato l'adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo, Sezione I-Norme Generali, alle osservazioni formulate dal CUN nell'adunanza del 20 giugno 2012;
- VISTA** la nota prot. n. 3036 del 03/08/2012 con la quale il MUR ha trasmesso il Decreto Direttoriale del 03/08/2012 di approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo su parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'Adunanza del 24/07/2012

DECRETA

Art.1

È emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla "Sezione I: norme generali" modificato e integrato ai sensi di quanto prescritto nella nota MIUR prot. n.169 del 31 gennaio 2012 alla Legge 240/10 e al nuovo Statuto dell'Ateneo.

Art.2

Il suddetto Regolamento, così come modificato nella "Sezione I: norme generali", che si allega quale parte integrante al presente decreto, entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale di questa Università ed è inviato al MIUR per quanto di competenza.

Cassino, **9** AGO. 2012

IL RETTORE
(Prof. **Ciro ATTALIANESE**)





SEZIONE I
Norme generali

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle leggi vigenti, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione), dei corsi di dottorato, dei master universitari di I e II livello e di tutte le tipologie di formazione attivabili, ai sensi dello Statuto dell'Ateneo e delle disposizioni legislative vigenti, presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, di seguito denominata "Ateneo". Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

2. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli:

- a) laurea (L);
- b) laurea magistrale (L.M.);
- c) dottorato di ricerca (D.R.);
- d) diploma di specializzazione (D.S.);
- e) master universitario di I e di II livello.

Sulla base di apposite convenzioni, l'Università rilascia i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

3. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. La durata normale del corso di laurea è fissata in tre anni e il totale degli esami e delle altre prove di verifica del profitto non può essere superiore a venti.

4. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti, fatto salvo il caso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. La durata normale del corso di laurea magistrale è fissata in due anni e il totale degli esami e delle altre prove di verifica del profitto non può essere superiore a dodici.

5. Nel caso del corso di laurea magistrale a ciclo unico, il titolo può essere acquisito qualora lo studente abbia maturato 300 o 360 crediti a seconda che la durata normale del corso sia rispettivamente fissata in cinque o in sei anni. Il totale degli esami e delle altre prove di verifica del profitto non può essere superiore a trenta o a trentasei nel caso rispettivamente di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di 300 o di 360 crediti.

6. Le attività formative dei corsi di cui al precedente comma 2 si svolgono nelle strutture didattiche individuate dallo Statuto. La responsabilità delle attività formative attribuita sia a strutture che a singole persone è definita dal Regolamento della struttura medesima.

7. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi, ai sensi e nel rispetto della normativa in vigore, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.

8. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità tramite il sito web dell'Ateneo e delle strutture didattiche competenti, nelle guide didattiche e nel manifesto annuale degli studi.

Articolo 2

Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. La proposta di istituzione di un corso di studio è formulata, con motivata relazione, da uno o più consigli di dipartimento dell'Ateneo, o di altri Atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto della normativa vigente.

Ciascuna proposta deve inquadrarsi nel piano di sviluppo dell'Ateneo e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario, considerando le esigenze culturali e professionali, le prospettive occupazionali, le competenze e le risorse disponibili e/o acquisibili.

Altresì l'Università può istituire:

- a. un corso di studio nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi;



b. corsi di studio con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua

c. corsi di studio diversi nell'ambito di una medesima classe purché tali corsi prevedano attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti. Le attività formative degli ordinamenti didattici di diversi corsi di studio afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e per almeno 30 crediti per i corsi di laurea magistrale. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

2. L'istituzione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico e acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che redige un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.

3. L'attivazione di un corso di studio, nonché la sede di svolgimento delle relative attività didattiche è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico e previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'università. La procedura di attivazione è subordinata all'inserimento dello stesso nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario.

4. La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico di iniziativa propria o su proposta della struttura didattica competente, sentito il nucleo di valutazione. L'Ateneo garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per lo studente di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati

5. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

6. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso, sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;

b) la classe o le classi di appartenenza e il dipartimento a cui il corso afferisce;

c) gli obiettivi formativi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;

d) i risultati di apprendimento attesi, formulati secondo il sistema dei descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);

e) gli sbocchi occupazionali e professionali previsti, anche in riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

f) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

g) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

h) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi della normativa vigente e dall'art. 7 del presente Regolamento;

i) il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi della normativa vigente e degli artt. 6 e 27 del presente Regolamento;

l) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Articolo 3

Corsi di dottorato di ricerca e di master universitario di I e II livello

1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da un apposito regolamento denominato "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca", nel rispetto delle specifiche



procedure previste dalla normativa in materia.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di master universitario di I e di II livello sono disciplinati da un apposito Regolamento denominato "Regolamento dei corsi di master universitario di I e II livello".

Articolo 4

Ulteriori attività di formazione

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- b) corsi di aggiornamento professionale;
- c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- d) corsi di aggiornamento del proprio personale.

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di attuazione e di verifica del profitto ad esse connesse.

3. In base al principio della formazione permanente e ricorrente, le strutture didattiche, previa delibera dei rispettivi consigli, consentono a ognuno l'accesso alle singole attività formative e alle relative eventuali prove di verifica del profitto, rilasciando regolare attestazione dei crediti conseguiti. L'entità della tassa universitaria di iscrizione è determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La norma di cui al comma precedente vale anche per chi sia in possesso di un titolo di studio universitario, ma che abbia necessità di frequentare corsi e superare prove di verifica del profitto relativi ad attività formative non inserite nel proprio curriculum.

5. Per ciascun corso di studio, le strutture didattiche competenti possono proporre l'istituzione di attività formative propedeutiche, finalizzate all'acquisizione delle conoscenze richieste per l'accesso, nonché l'istituzione di attività formative finalizzate al recupero dei debiti formativi, con riferimento sia a quelli eventualmente accertati all'atto dell'ammissione, sia a quelli maturati durante il corso di studio. I contenuti e le modalità organizzative di tali attività formative sono indicati nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

6. Al fine di raggiungere gli obiettivi didattici previsti, le strutture didattiche competenti per ciascun corso di studio possono avanzare proposte per l'istituzione di attività formative integrative.

Articolo 5

Attività di orientamento e di tutorato

1. L'Ateneo promuove, coordina ed organizza l'attività di orientamento per mezzo di un apposito centro di servizio. Tale centro svolge anche funzioni di osservatorio della domanda di formazione e dei destini professionali successivi al conseguimento del titolo di studio.

2. L'Ateneo promuove ed organizza, anche d'intesa con i Provveditorati agli Studi, gli istituti di istruzione secondaria superiore ed altre istituzioni pubbliche e private, iniziative riservate agli studenti iscritti agli ultimi anni della scuola secondaria superiore volte a rendere più efficiente ed efficace l'azione di orientamento preuniversitario. Per tali iniziative l'Ateneo può avvalersi anche della collaborazione dei propri studenti.

3. Per ciascun corso di studio, le competenti strutture didattiche organizzano un servizio di tutorato riservato agli studenti iscritti, al fine di fornire l'assistenza necessaria a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo e a rimuovere gli ostacoli alla proficua frequenza dei corsi di studio, venendo incontro alle attitudini ed esigenze dei singoli.

4. L'Ateneo può realizzare accordi con altri enti pubblici o privati per favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

5. Le modalità di organizzazione delle attività di orientamento e di tutorato di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono previste in apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.



Articolo 6

Immatricolazione e iscrizione a un corso di studio

1. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite da apposito Regolamento d'ateneo per gli studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto Regolamento è approvato dal Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina il termine di scadenza delle domande di immatricolazione ai corsi di studio attivati dall'Ateneo. Il Rettore, sentito il direttore del dipartimento interessato, può concedere deroghe al termine di cui sopra, a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e che le deroghe non comportino pregiudizio all'organizzazione didattica dei corsi di studio.
3. Le disposizioni, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore, relative alla **preiscrizione** a un corso di studio dell'Ateneo da parte degli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono allegati al manifesto annuale dell'offerta formativa, predisposto ai sensi del successivo art.10 del presente regolamento.
4. L'iscrizione ai corsi di studio ad accesso programmato è disciplinata, ai sensi della normativa in vigore, dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico e sentito il parere della struttura didattica competente e del senato degli studenti.
5. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio, nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione all'ultimo anno.
6. L'iscrizione a un corso di studio con lo stato di studente non a tempo pieno avviene nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 9 del presente regolamento.
7. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Ateneo provvede, in tempo utile, a indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
8. I regolamenti dei corsi di studio determinano le modalità per il riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti e riconosciuti validi dall'Ateneo per l'immatricolazione al corso di studio. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Articolo 7

Accesso ai corsi di studio

1. Le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio istituiti presso l'Ateneo e le relative modalità di accertamento sono definite, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico. Tale obbligo di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso vale altresì per i corsi di studio ad accesso programmato.
 2. **Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, determinano i criteri e le modalità organizzative per la valutazione della preparazione iniziale dello studente e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.**
 3. **Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.**
- Ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale, i regolamenti didattici dei corsi di studio**



disciplinano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dall'Ateneo con le modalità definite nei regolamenti stessi .

È esclusa l'ammissione ai corsi di laurea magistrale con debiti formativi.

Articolo 8

Diritti e doveri dello studente

1. Lo studente si impegna a sostenere per ogni anno di studio le prove di verifica del profitto nei modi previsti dal regolamento didattico del corso di studio a cui è iscritto.
2. Lo studente prende parte alle attività didattiche nei modi e nei tempi previsti dal regolamento didattico del corso di studio a cui è iscritto.
3. Il numero minimo di crediti da acquisire in un anno accademico è fissato dai regolamenti dei corsi di studio, tenuto conto dell'organizzazione didattica.
4. La qualifica di studente è mantenuta negli anni successivi dallo studente iscritto a un corso di studio, purché sia in regola con le norme di iscrizione e con il pagamento di tasse e contributi.
5. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione ad un corso di studio conserva la possibilità di iscriversi, a domanda, entro gli otto anni accademici successivi all'ultimo cui risultava regolarmente iscritto. L'iscrizione è in tale caso subordinata alla regolarizzazione della posizione amministrativa dello studente per tutti gli anni accademici successivi all'ultimo cui risultava regolarmente iscritto, nonché alla verifica della ongruità del curriculum con l'evoluzione dei contenuti didattici del corso di studio e dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. Lo studente può richiedere di frequentare attività formative riferite a specifici corsi di studio presso università straniere, purché tra queste e l'Ateneo siano stabiliti accordi per il riconoscimento dei crediti maturati ai fini del proseguimento della carriera universitaria.
7. Nel periodo di frequenza all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra l'Ateneo e l'università straniera interessata.
8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile e comporta l'inefficacia dei CFU maturati che potranno essere riconosciuti ai fini di nuove immatricolazioni in corsi di studio solo previa verifica della loro eventuale obsolescenza.

Articolo 9

Stato di studente non a tempo pieno

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'iscrizione, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente non a tempo pieno. La richiesta di part-time concordato in base all'offerta formativa definita dai corsi di studio, è avanzata sulla base di apposita autocertificazione, da cui emerga la motivazione della richiesta formulata. In ogni caso, il numero minimo di crediti da acquisire in un anno accademico deve essere definito nel regolamento didattico del corso di studio.
2. Il Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico, definisce tasse e contributi di iscrizione per gli studenti non a tempo pieno in funzione del part-time concordato al momento dell'iscrizione.
3. Lo studente non a tempo pieno prende parte alle attività didattiche nei modi e nei tempi specificamente previsti per il suo stato dal regolamento didattico del corso di studio a cui è iscritto.

Articolo 10

Programmazione e coordinamento delle attività didattiche

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, per ciascun corso di studio attivato, il consiglio della struttura didattica competente predisponde il manifesto dell'offerta formativa relativo al successivo anno accademico in conformità con gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico. Esso definisce:
 - a) l'elenco delle attività formative previste per ciascun anno del corso di studio, nonché i relativi contenuti;



- b) l'articolazione in periodi didattici del corso di studio;
- c) le modalità di valutazione del profitto per ciascuna attività formativa;
- d) le modalità di valutazione delle conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio;
- e) le eventuali modalità di frequenza;
- f) il calendario delle attività didattiche, ovvero la data di inizio e di conclusione di ciascuna attività formativa prevista;
- g) i periodi di svolgimento delle prove di verifica del profitto;
- h) i termini entro i quali ciascuno studente deve eventualmente presentare l'elenco delle attività formative autonomamente scelte;
- i) il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio;
- j) ogni altra indicazione ritenuta utile per gli studenti.
- k) il numero di appelli ordinari, utili per la valutazione del profitto previsti per ogni Anno Accademico, per ogni corso di studio, che deve essere non inferiore a cinque per gli studenti in corso e a sei per gli studenti fuori corso.

2. Il manifesto annuale di Ateneo dell'offerta formativa è costituito dall'insieme coordinato dei manifesti di cui al comma 1 del presente articolo. Esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

3. La coerenza del manifesto annuale dell'offerta formativa predisposto dalle strutture didattiche rispetto alle norme in vigore è verificata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

4. Entro il 15 giugno, il Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico rende pubblico il manifesto annuale dell'offerta formativa, integrato, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore, dalle disposizioni relative alla preiscrizione all'Ateneo degli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e dalle determinazioni relative a tasse e contributi.

5. Entro l'inizio dell'anno accademico, le strutture didattiche rendono noti gli orari di ricevimento dei docenti, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni fornite al riguardo.

6. L'Università garantisce, altresì, adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica affinché le stesse vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.

Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

Articolo 11

Mutuazione e sdoppiamento delle attività formative

1. Un corso di studio può ricorrere alla mutuazione delle attività formative inserite in altri corsi di studio previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai propri obiettivi formativi, sentito il docente responsabile dell'attività formativa da mutuare e valutato il suo carico didattico.

2. La proposta di mutuazione è deliberata dal consiglio della struttura didattica competente per l'attività formativa mutuata, su proposta del consiglio della struttura didattica che ricorre alla mutuazione. Con analoga procedura si possono deliberare mutuazioni di attività formative attivate presso altre università, purché nel quadro di accordi interateneo.

3. Lo sdoppiamento di attività formative è deliberato, nel rispetto della normativa vigente, dal consiglio della struttura didattica competente su proposta della struttura didattica interessata quando, per motivate ragioni didattiche e funzionali, si renda necessario un miglior rapporto docenti/studenti, ovvero quando lo sdoppiamento sia finalizzato ad una distribuzione su più fasce orarie dell'attività formativa, in modo da favorire la frequenza degli studenti non a tempo pieno. Il consiglio della struttura didattica competente propone le modalità di suddivisione degli studenti, sentito il docente responsabile.

4. Il consiglio di Dipartimento che ha deliberato lo sdoppiamento delle attività formative verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento stesso.



Articolo 12

Piano delle attività formative

1. Entro i tempi fissati dal manifesto annuale dell'offerta formativa e secondo le modalità indicate nel regolamento del corso di studio, lo studente presenta alla segreteria-studenti il piano delle attività formative, esercitando l'opzione fra i curricula del corso di studio, ove previsti, ed indicando l'elenco delle attività formative autonomamente scelte.
2. La redazione, la presentazione e l'approvazione del piano delle attività formative avvengono a norma dei regolamenti delle strutture didattiche competenti.
3. Le eventuali prove di verifica del profitto sostenute con esito positivo relative ad attività formative autonomamente scelte dallo studente, ma non comprese tra quelle approvate, sono registrate nella carriera dello studente insieme con i relativi crediti acquisiti, ma non valgono ai fini del completamento del percorso didattico, né ai fini della valutazione finale.

Articolo 13

Modalità di valutazione del profitto individuale dello studente

1. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste in un corso di studio è affidata al docente responsabile dell'attività formativa. In alternativa, e secondo modalità definite dalle competenti commissioni per la didattica, da un docente titolare di attività formativa prevista con la medesima denominazione e i medesimi contenuti in altri corsi di studio. Essa è finalizzata all'accertamento dell'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi.
2. Per le attività formative in cui la verifica del profitto è effettuata mediante un esame, la valutazione finale è espressa in trentesimi da una commissione presieduta dal docente responsabile e nominata dal presidente della competente struttura didattica. La commissione deve essere formata dal docente responsabile dell'attività formativa e da un altro docente o ricercatore, ovvero da un cultore della disciplina. In quest'ultimo caso il consiglio della struttura didattica competente definisce nel suo regolamento i criteri di attribuzione di tale qualifica, al fine di assicurare il possesso di requisiti di alto profilo scientifico.
Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire un punteggio minimo di 18 punti. In aggiunta al punteggio massimo di 30 punti è possibile attribuire la lode.
3. Per altre attività formative in cui la verifica del profitto è effettuata con modalità diverse dall'esame, l'attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità secondo quanto previsto nel regolamento del corso di studio.
4. Le date di svolgimento delle prove di verifica del profitto sono stabilite dal docente responsabile, nell'ambito delle regole generali previste nel regolamento didattico del corso di studio.
5. Le strutture didattiche possono prevedere per ciascuna attività formativa, in accordo con il docente responsabile, forme articolate di valutazione del profitto, da concludersi comunque con una prova finale. Lo studente ha diritto ad avere comunicazione dei risultati conseguiti nelle singole fasi di accertamento del profitto
6. La votazione o il giudizio ottenuti in ciascuna verifica del profitto è riportata a cura e firma del docente responsabile dell'attività formativa su apposito verbale e sul libretto universitario dello studente. L'attività formativa, relativamente alla quale la verifica del profitto sia stata superata, viene registrata nella carriera dello studente con l'indicazione dei crediti acquisiti e la votazione ottenuta.
7. Il verbale delle prove di verifica del profitto è valido se firmato dal docente responsabile dell'attività formativa.
8. Il docente è responsabile dei verbali relativi alle prove di valutazione del profitto fino alla consegna alla segreteria-studenti della struttura didattica competente, da effettuare subito dopo la prova di verifica conclusiva del profitto.

Articolo 14

Prova finale per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è rilasciato a seguito del superamento di una prova finale, specifica per ogni corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano specificamente:



- a) le modalità di svolgimento della prova di verifica finale;
- b) le modalità con cui si perviene alla valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni di merito relative alle attività formative precedenti e alla prova finale.
2. La prova di verifica finale è pubblica.
3. Per accedere alla prova di verifica finale di un corso di laurea, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti corrispondenti, o riconosciuti come tali, alle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea, ad eccezione di quelli relativi alla preparazione della prova finale, in maniera tale che il totale dei crediti maturati in caso di superamento della prova finale sia pari a 180.
4. La prova finale di un corso di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto ed è finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea. L'elaborato deve vertere su contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del corso di laurea.
5. La prova finale di un corso di laurea magistrale consiste nella discussione di una tesi scritta con caratteristiche di originalità, elaborata sotto la guida di un relatore, relativa ad almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale.
6. Per accedere alla prova di verifica finale di un corso di specializzazione lo studente deve aver acquisito tutti i crediti corrispondenti, o riconosciuti come tali, alle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di specializzazione, in aggiunta a quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il medesimo corso di specializzazione, per un totale pari a quello definito dai decreti ministeriali vigenti in materia.
7. La prova finale di un corso di specializzazione consiste nella discussione di una tesi scritta sotto la guida di un relatore, relativa ad almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del corso di specializzazione.
8. I regolamenti delle strutture didattiche competenti disciplinano e controllano la distribuzione fra i docenti del carico didattico derivante dalla preparazione degli elaborati scritti e delle tesi destinati alla prova di verifica finale in coerenza con i principi generali espressi dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico. I regolamenti didattici di corso di studio disciplinano in particolare:
- a) le procedure e i tempi per l'assegnazione agli studenti dell'argomento oggetto di prova di verifica finale;
- b) le modalità di designazione dei docenti relatori per quanto riguarda gli elaborati in discussione nelle prove di verifica finale dei corsi di laurea;
- c) le modalità di designazione dei docenti relatori e correlatori per quanto riguarda le tesi in discussione nelle prove di verifica finale dei corsi di laurea magistrale e di specializzazione;
- d) le modalità per il deposito del titolo degli elaborati e delle tesi, a firma del relatore, dei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione.

Articolo 15

Commissioni per il conseguimento dei titoli di studio

1. Le commissioni giudicatrici della prova finale di un corso di studio, abilitate al conferimento del titolo di studio, sono composte da almeno cinque membri.
2. Le commissioni sono nominate dal Direttore del Dipartimento competente, che ne designa altresì il presidente, tra i docenti di ruolo dell'Ateneo afferenti al corso di studio.
3. Le commissioni esprimono la loro votazione in centodecimi e possono attribuire al candidato, oltre al massimo dei voti, all'unanimità la lode.
4. Le date di svolgimento delle prove di verifica finale per il conseguimento dei titoli di studio vengono definite dal direttore di dipartimento interessati e rese pubbliche nei tempi stabiliti dall'articolo 10 del presente regolamento.
5. Le modalità per il rilascio dei titoli congiuntamente con altri atenei italiani e/o stranieri sono regolate dalle relative convenzioni di attuazione.



Articolo 16

Certificazioni e supplemento al diploma

1. Le segreterie-studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e ogni documento relativo alla carriera scolastica degli studenti.
2. Il titolo di studio relativo a ciascun percorso formativo universitario è accompagnato da un certificato supplementare che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo di studio.
3. La struttura del certificato supplementare di cui al comma precedente è approvata dal Senato Accademico. Essa deve risultare conforme ai modelli adottati dai paesi dell'Unione Europea.
4. Le segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento delle prove di verifica sostenute con esito positivo e dei crediti corrispondenti maturati.

Articolo 17

Valutazione della qualità delle attività di formazione

1. La valutazione della qualità delle attività formative svolte è affidata al nucleo di valutazione di Ateneo.
2. L'Ateneo assicura al nucleo di valutazione le risorse, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie per svolgere il compito di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'Ateneo adotta apposite procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.
4. L'Università è impegnata a dotarsi di un sistema certificato di accertamento della qualità dei propri corsi di studio.

Articolo 18

Commissione didattica paritetica

1. Ai sensi e con le modalità previste dal vigente Statuto in ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti con funzioni di monitoraggio e di individuazione di indicatori per la valutazione dell'offerta formativa, della qualità della didattica, dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, e di formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio.
2. Ai sensi e con le modalità previste dal vigente Statuto per ogni corso di laurea e laurea magistrale del dipartimento è istituita una commissione per la didattica del corso di studio.

Articolo 19

Verifica del regolare svolgimento delle attività formative

1. Nell'ambito della libertà di insegnamento sancita nello statuto dell'Ateneo e nel rispetto delle normative vigenti, le strutture didattiche attuano forme di verifica dell'impegno dei docenti e dell'efficacia della didattica impartita secondo i criteri riportati nei commi seguenti.
2. Fatti e comportamenti che vengono ritenuti irregolari o che possano configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente regolamento vanno segnalate dagli interessati al Rettore che opera ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto.
3. I compiti di vigilanza sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo ai dipartimenti sono esercitate dai rispettivi Direttori. I regolamenti dei dipartimenti possono prevedere deleghe o compiti particolari in materia, da attribuirsi ai coordinatori dei corsi di studio.

Articolo 20

Compiti didattici del docente

1. I compiti didattici del docente, sia esso professore o ricercatore universitario responsabile di un'attività formativa, sono stabiliti, in base alle relative norme di stato giuridico, dal presente regolamento e dai regolamenti delle strutture didattiche alle quali afferisce. Tali compiti comprendono, oltre alle attività formative istituzionali finalizzate al conseguimento dei titoli di studio, anche le eventuali attività integrative.



2. Il docente dell'Ateneo è tenuto ad assicurare lo svolgimento di attività didattiche formative nella misura prevista dalla normativa vigente in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori. Per attività formativa si intende ogni attività volta alla formazione culturale e professionale dello studente, comprendente corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, attività di campo, attività di orientamento e di tutorato, tirocini, elaborazioni di progetti, elaborazioni di tesi.
3. I regolamenti didattici di Dipartimento prevedono obblighi di presenza minima del docente e del ricercatore nel corso dell'anno accademico, anche in relazione agli obblighi didattici derivanti da attività didattiche integrative.
4. Nell'attribuzione al docente dei compiti didattici integrativi, il consiglio di dipartimento assicura che egli, nell'ambito del proprio impegno orario, assolva primariamente i propri compiti didattici istituzionali nell'ambito dei corsi di studio attivati nell'Ateneo.
5. L'impegno dei docenti di ruolo nelle attività integrative può essere incentivato nel rispetto delle forme previste dal regolamento di Ateneo sull'incentivazione didattica. Il Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera l'ammontare della retribuzione oraria delle attività integrative. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività stessa.
6. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività di tutorato, i docenti contemplano sia le ore di ricevimento dedicate agli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento dedicate agli studenti loro assegnati per il tutorato dai regolamenti della struttura didattica cui afferiscono. Ambedue le attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici.
7. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di docenza presso altre Università pubbliche o private, ovvero allo svolgimento di attività didattiche continuative presso enti pubblici e privati, può essere concessa ai docenti dell'Ateneo sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e in presenza di convenzioni che prevedano esplicitamente l'impiego della docenza.
8. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti, approvati con le modalità stabilite dallo Statuto, disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

Articolo 21

Registrazione dell'attività del docente

1. Il docente, sia esso professore o ricercatore universitario responsabile di un'attività formativa, cura annualmente la compilazione di un registro dell'attività formativa, dove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente all'attività formativa di cui è responsabile, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o collaboratore che lo ha affiancato o sostituito.
2. Al termine dello svolgimento dell'attività formativa, il relativo registro è vistato dal coordinatore della commissione didattica che ha cura di verificare che le ore dedicate all'attività siano almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Il registro è poi consegnato al Direttore di dipartimento, che ne cura la conservazione nell'archivio del Dipartimento.

Articolo 22

Supplenze, affidamenti e contratti

1. Le strutture didattiche provvederanno entro il 30 aprile di ciascun anno a indicare al Consiglio di Amministrazione le attività formative che saranno tenute per supplenza, affidamento o contratto nell'anno accademico successivo.
2. Gli affidamenti e le supplenze potranno essere retribuiti solo nell'ambito del budget annuale assegnato alla struttura didattica. Le supplenze, gli affidamenti e i contratti saranno retribuiti in ragione dell'impegno didattico richiesto dall'attività formativa, comunque sempre nei limiti previsti dalla legge. Resta ferma la possibilità di assumere la supplenza o l'affidamento a titolo gratuito anche in aggiunta all'impegno orario.



Articolo 23

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ateneo assicura agli studenti già iscritti la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici preesistenti
2. I regolamenti didattici di dipartimento assicurano e disciplinano articolatamente la possibilità per gli studenti già iscritti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio di nuova istituzione. Gli studi compiuti in base a ordinamenti didattici preesistenti sono valutati in crediti e parzialmente o integralmente riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
3. La norma di cui al comma precedente si applica anche agli studi compiuti per conseguire il titolo di diploma nelle scuole dirette a fini speciali, istituite presso l'Ateneo o presso altre università italiane, qualunque ne sia la durata.
4. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del previgente regolamento didattico d'Ateneo.

Articolo 24

Modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione su proposta dei consigli di dipartimento e vengono emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di emanazione.

Articolo 25

Entrata in vigore del Regolamento didattico d'Ateneo

- 1 Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico di emanazione.

Art.26

Dipartimenti dell'Ateneo

L'Università degli Studi di Cassino è costituita dai seguenti Dipartimenti: 1) Dipartimento di Economia e Giurisprudenza; 2) Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica; 3) Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione; 4) Dipartimento di Lettere e filosofia; 5) Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute.

Articolo 27

Riconoscimento Crediti Formativi Universitari

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004 e dall'art.14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari sia le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università.

Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. In ogni caso, il numero di tale riconoscimento non può essere superiore a dodici;

2. Le modalità di riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari di cui al precedente comma del presente articolo sono disciplinate da un apposito Regolamento denominato "Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di crediti formativi in favore di soggetti appartenenti a enti e istituzioni". In ogni caso, il numero di tale riconoscimento non può essere superiore a dodici; esso ricomprende sia le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività di livello post-secondario.



Articolo 28

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero.

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata del periodo di studio all'estero. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Le ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo sono stabilite nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE



Al sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 Dicembre 200
numero 245, si attesta che la presente copia fotostatica
costituita da n. 14 fogli, è conforme all'originale
depositato o emesso o esibito.

Cassino, 9 AGO. 2012

SEGRETARIA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
(Letizia Disi)